



# COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA

### CAPO PRIMO

#### Disposizioni generali

#### Articolo 1 - *Oggetto del regolamento*

- 1 - Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, Legge 17 agosto 2005 n. 174, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n.29 e dalle disposizioni del presente regolamento.-
- 2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.-
- 3 - Non sono soggette al presente regolamento:
  - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

#### Articolo 2 - *Autorizzazione amministrativa all'esercizio*

- 1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, di acconciatore o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
- 2 - E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.-
- 3 - Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.-
- 4 - L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.-

### Articolo 3 - *Contenuto dell'autorizzazione*

- 1 - L'autorizzazione è valida per l' intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.-
- 2 - L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, nei limiti della disponibilità prevista dal successivo art. 22 purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico dell'azienda o almeno un socio professionalmente lavorante sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
- 3 - L'impresa individuale o societaria che già svolge da almeno due anni una delle predette attività può ottenere, nei limiti della disponibilità prevista dal successivo art. 22 il rilascio dell'autorizzazione per svolgere, in via secondaria, le altre due attività, anche se priva della qualifica professionale, purché nomini un responsabile tecnico in possesso della specifica abilitazione professionale.
- 4 - In ogni caso il responsabile tecnico nominato dalla ditta dovrà garantire una effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività, con divieto di assumere incarichi in altre imprese;
- 5 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all' attività di barbiere, acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge 1/1990 e di prodotti di cui all'art.2, comma 5 della Legge n. 174/2005.
- 6 - Nell'autorizzazione devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
  - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
  - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
  - il nominativo del responsabile tecnico dell'azienda.-
- 7 - All'autorizzazione per l'attività di estetista deve inoltre essere allegata, ai sensi della L. 1/90, una tabella riportante l'elenco delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio.

### Articolo 4 - *Tipologia delle autorizzazioni*

- 1 - Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
  - A) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.-
  - B) **ACCONCIATORE**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare e prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
  - C) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n.1, e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.-  
Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.-

- 2 - Qualora nello stesso locale siano rilasciate autorizzazione per più di una delle tipologie elencate al primo comma esse possono essere trasferite in altra sede o cedute separatamente una dall'altra.

#### Articolo 5 - *Attività svolte presso l'abitazione*

- 1 - Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano l'ingresso autonomo, una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.-

#### Articolo 6 - *Attività didattiche*

- 1 - Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.-
- 2 - Il rilascio dell' autorizzazione non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:
- A) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - B) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - C) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - D) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l' uso di materiali di consumo.-
- 3 - Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.-

## **CAPO SECONDO**

### Norme per il rilascio e l'esercizio della autorizzazione

#### Articolo 7 - *Domanda di autorizzazione*

- 1 - La domanda di autorizzazione all' esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta resa legale al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:
- A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - B) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società.
  - C) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
  - D) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del responsabile tecnico dell'azienda, nonché dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- 2 - Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- A) per figure indicate al precedente art. 3, commi 2 e 3, certificazione sostitutiva del possesso dei requisiti professionali, resa ai sensi del DPR 445/2000.
  - B) piantina della zona di insediamento dell'attività, con individuazione del relativo fabbricato.
- 3 - Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

## Articolo 8 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento chiede alla Commissione Provinciale per l'Artigianato il parere di accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali.  
In attuazione dei criteri di semplificazione di cui alla legge 241/1990, la ditta può presentare copia di parere preventivo autonomamente già acquisito presso la Commissione medesima.
- 2 - Il Responsabile del Settore, fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla destinazione d'uso dei locali in cui si intende svolgere l'attività, comunica al richiedente l'esito della domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.-
- 3 - Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni, elevato a 90 giorni per gli estetisti, dalla data di presentazione o di integrazione della domanda, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.-
- 4 - Nel caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo devono essere indicate tutte le prescrizioni che il Responsabile del competente settore intende adottare per il rilascio dell'autorizzazione ed, in particolare, deve essere richiesto:
  - A) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili oggetto dell'attività;
  - B) tabella riportante l'elenco delle apparecchiature da utilizzare nell'esercizio (solo per l'attività di estetista).
  - C) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività, in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato, indicante la superficie di ogni vano e la collocazione delle attrezzature;
- 5 - Qualora a quanto richiesto dal Responsabile del servizio non venga ottemperato nel termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta d'ufficio.
- 6 - Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del servizio deve dare comunicazione ai seguenti uffici:
  - A) Commissione Provinciale per l'Artigianato c/o C.C.I.A.A.;
  - B) Ufficio - Registro Imprese c/o Camera di Commercio;
  - C) Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'ULSS.

## Articolo 9 - Norme sull'autorizzazione.

- 1 - L'autorizzazione, compresa anche l'apposita tabella contenente l'elenco delle apparecchiature utilizzate per l'attività di estetista, deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo.-
- 2 - Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.-

## Articolo 10 - Inizio dell'attività

- 1 - L'impresa deve ottenere l'autorizzazione ed iniziare l'attività entro 180 giorni dalla data di notifica dell'esito positivo dell'istanza, pena la decadenza dell'autorizzazione, da rilasciarsi previa verifica dell'agibilità dei locali.
- 2 - Tale termine può essere prorogato dal Responsabile del competente settore, su istanza motivata della

ditta interessata.

- 3 - L'ufficio accerta l'inizio attività mediante acquisizione di visura camerale dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese, per le imprese non artigiane.-
- 4 - La mancata iscrizione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione medesima.-

#### Articolo 11 - *Modifiche*

Ogni modifica sostanziale dei locali e, per gli estetisti, anche delle apparecchiature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente comporta l'acquisizione, tramite il Comune, di un nuovo certificato di idoneità igienico-sanitaria e, per gli estetisti, la variazione della tabella delle apparecchiature allegata all'autorizzazione.

#### Articolo 12 - *Sospensione dell'attività*

- 1 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni e fino ad un massimo di novanta deve essere comunicata al Comune.-
- 2 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Responsabile del competente settore, nei seguenti casi, adeguatamente documentati:
  - A) per gravi indisponibilità fisiche;
  - B) per demolizione o sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - C) per lavori di adeguamento dei locali, su prescrizione dell'U.L.S.S. competente;
  - D) per altra comprovata necessità.

#### Articolo 13 - *Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa*

- 1 - Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività l'impresa che cessa deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.-
- 2 - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.-
- 3 - Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita dichiarazione di inizio attività. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di centottanta giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.-
- 4 - Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e presentato apposita dichiarazione di inizio attività. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.-
- 5 - In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del

titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.-

- 6 - Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova dichiarazione di inizio attività da parte del titolare, se in possesso dei requisiti. Qualora il titolare non inizi l'attività entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.-
- 7 - I termini previsti dal terzo, quarto e sesto comma del presente articolo sono prorogabili dal Responsabile del competente settore, su istanza di parte, per comprovati motivi.

#### Articolo 14 - *Trasferimento della sede*

- 1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento.-
- 2 In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, il Responsabile del settore competente, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi per i seguenti casi:
- A)demolizione o sinistro dello stabile (es. alluvioni, trombe d'aria ecc.) che impediscono l'uso dei locali nei quali è ubicato l'esercizio.
  - B)per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'ULSS competente.
  - C)in presenza di ordinanza di sfratto esecutivo dai locali in cui si svolge l'esercizio.
  - D)in presenza di notevoli e durature alterazioni dell'ambiente circostante, che possano arrecare pregiudizio all'avviamento dell'esercizio (problemi di viabilità, soppressione dei parcheggi, svolgimento nelle immediate vicinanze di attività ritenute insalubri o comunque dannose ancorché autorizzate – esempio elettrodotti, discariche, autostrade ecc.).
  - E)gravi indisponibilità fisiche del titolare, collaboratori o famigliari che, in casi documentati, richiedano il trasferimento dell'esercizio in locali con caratteristiche e ubicazioni diverse.

#### Articolo 15 - *Ricorsi*

- 1 - Contro il provvedimento del *Responsabile del competente settore* che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.-

### **CAPO TERZO**

#### Norme igienico sanitarie

#### Articolo 16 - *Accertamenti igienico – sanitari*

- 1 - L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, della corrispondenza delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, all'elenco degli apparecchi accluso alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1,

nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, da effettuarsi in conformità all'art. 20, compete al Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. territorialmente competente, che rilascia al Comune apposita certificazione, richiesta d'ufficio.

2 - I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.-

#### Articolo 17 - *Requisiti dei locali*

1 - Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi;
- essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturale e/o artificiale; eventuali sistemi di ventilazione forzata o di condizionamento non potranno essere intesi come integralmente sostitutivi dell'aerazione di tipo naturale;
- nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima di ciascun box non potrà essere, di norma, inferiore a metri quadrati 6,00 e le pareti divisorie non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;
- essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5/3/90 n. 46;
- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- i nuovi locali o quelli risultanti da ristrutturazioni o ampliamenti di locali esistenti dovranno essere dotati di servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, provvisto di locale antibagno attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido, asciugamani a perdere, nel caso i locali abbiano superficie superiore a mq. 150, i servizi igienici dovranno essere almeno due;
- essere dotati di recipienti idonei al contenimento e raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.;
- essere dotati di uno spogliatoio o idoneo spazio attrezzato di armadietti adeguati al numero degli operatori;
- gli esercizi di estetica dovranno inoltre essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito.

3 - I locali adibiti all'esercizio di estetista devono essere dotati di un adeguato numero di lavandini in relazione al tipo di attività svolta.

#### Articolo 18 - *Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni tecniche*

1 - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

- nell'esercizio dell'attività deve essere privilegiato il ricorso a materiali e strumentazione di tipo monouso, i quali, dopo l'utilizzo, devono essere riposti per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere; le lamette per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere rigorosamente monouso, le forbici adoperate per il taglio dei capelli necessitano delle normali operazioni di pulizia e periodici trattamenti di disinfezione; gli aghi e strumenti taglienti non monouso che vengano a contatto con superfici cutanee integre o lese, dopo l'utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua corrente e successivamente sterilizzati, preferibilmente utilizzando autoclave od in alternativa apparecchio di sterilizzazione a calore a secco; qualora questi strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti dopo l'uso a disinfezione di alto livello;
  - in caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
- 2 - E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi questi ultimi dopo l'uso.-

#### Articolo 19 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

- 1 - I locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione.
- 2 - A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, acconciatore e negli esercizi di estetica, è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro, in tessuto adatto e per l'uso esclusivo dell'attività.
- 3 - E' fatto obbligo l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.
- 4 - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 5 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.

#### Articolo 20 Controlli sanitari del personale

- 1 - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, incluso il titolare, non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera se non è in possesso di valido certificato medico di idoneità alla specifica attività da esercitare, rilasciato dalla figura competente individuata dalla normativa vigente.

### CAPO QUARTO

#### Orari e tariffe

#### Articolo 21 – Orari e tariffe

- 1 - Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori e delle organizzazioni dei consumatori. Nei centri commerciali l'orario di apertura è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
- 2 - E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio il



cartello dell'orario preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale.-

- 3 - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.-
- 4.- Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

#### Articolo 22 - *Distanze minime tra esercizi*

- 1 - Ai fini del presente regolamento il territorio comunale costituisce un'unica zona.
- 2 - L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza riportata nel seguente prospetto:

<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	<b>DISTANZA MINIMA</b>
<b>Barbiere</b>	<b>ml. 400</b>
<b>Acconciatore</b>	<b>ml. 300</b>
<b>Estetista</b>	<b>ml. 450</b>

- 3 - La distanza viene accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade. Quando l'accesso ai locali non è sulla pubblica via, la distanza è misurata dalla porta d'accesso condominiale dell'immobile.
- 4 - Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze (case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani ecc.)" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse, ed all'interno dei centri commerciali delle grandi strutture di vendita., trattandosi di attività con bacini d'utenza sovracomunale. Le attività autorizzate in forza di tale deroga non possono essere trasferite in altra sede e devono avere l'accesso unicamente dall'interno della sede della convivenza o del centro commerciale.
- 5 - A norma dell'art. 7, comma 2 della legge 1/90 le imprese autorizzate ai sensi del D. Lgs. 114/1998 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento, ad eccezione del requisito della distanza minima, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale di estetista. Analoga possibilità è concessa alle imprese titolari in via prevalente di attività di palestra, centro di benessere, piscina, centro di cure fisiche, attività alberghiera, agriturismo sempre che l'attività di estetista sia destinata ai soli utenti di tali strutture.

## **CAPO QUINTO**

### Controlli e sanzioni

#### Articolo 23 - *Controlli*

- 1- Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.-

#### Articolo 24 - *Sanzioni*

- 1 - Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- 2 - Per quanto riguarda l'attività abusiva di estetista si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 12 della legge 1/1990 e per quella di acconciatore l'art. 5 della legge 174/2005.-

#### Articolo 25 - *Attività abusive*

- 1 - Il responsabile del servizio competente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.-
- 2 - Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del competente settore dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.-

#### Articolo 26 - *Abrogazione norme precedenti*

- 1 - Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti, la materia.